

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

**Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.**

## **Art. 5**

*(Ammissibilità alle agevolazioni e rendicontazioni)*

1. L'organo competente ad esprimere il parere sull'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge è la Direzione regionale del commercio e del turismo, che può effettuare controlli a campione sulle iniziative ammesse.
2. Gli istituti di credito sono tenuti alla rendicontazione dei fondi utilizzati con comunicazioni trimestrali alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e alla Direzione regionale del commercio e del turismo.